



~~380/2001; , salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.~~

~~4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità~~ b) delle disposizioni di cui alla L. n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione; -

~~11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività~~ c) delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ~~ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.~~

~~1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i~~ d) dei procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, e la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del **dpr 327/2001 TUE**: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41, 42, 45; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del TUE sono svolte dalla commissione regionale di cui [all'articolo 18](#).

5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, ~~di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), di cui alla parte II, Titolo II, Capo I~~ sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968,

Dall'art. 69 l.r. 11/2005

Dall'art. 69 l.r. 11/2005

Comma 1 art. 26 l.r. 7/2011 - espropri

Dall'art. 69 l.r. 11/2005

b) delle disposizioni di cui alla L. n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione;

c) delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica;

d) **dei le norme relative ai** procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale e la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del dpr 327/2001: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41, 42, 45; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del TUE sono svolte dalla commissione regionale di cui all'articolo 338.

2. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, **di cui alla parte II, alle norme regolamentari Titolo II, Capo I** sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in

n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.

6. La disciplina in materia di distanze di cui alla parte II, Titolo I, Capo I del TU sostituisce quella prevista all'art. 9 del dm 2 aprile 1968, n. 1444.

1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della L.R. n. 31/1997, abrogate dall' articolo 73 della l.r. 11/2005, nonché quelle che fanno rinvio alle leggi regionali abrogate al Titolo IX, l'art. \_\_\_\_\_, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge del TU medesimo.

7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere a), b) e e); Tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee ed agli standard urbanistici di cui al del D.M. n. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali di cui alle stesse norme regolamentari alla parte II, Titolo II, Capo I (r.r. 7/2010) del TU.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 11-bis della legge regionale n. 1/2004, così come sostituito ed integrato dalla presente legge, si applicano agli interventi edilizi privati per i quali la trasmissione della notifica preliminare sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Decreto "del fare" e RR  
9/2008

Dall'art. 69 l.r. 11/2005

Dall'art. 69 l.r. 11/2005

Comma 1 at. 10 l.r. 8/2008 –  
DURC  
Da eliminare in quanto  
superato dalla tempistica

materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee, ai sensi dell'articolo 2bis del dpr 380/2001.

3. La disciplina in materia di distanze di cui ~~alla parte II,~~ alle norme regolamentari Titolo I, Capo I sostituisce quella prevista all'art. 9 del dm 2 aprile 1968, n. 1444, ai sensi dell'articolo 2bis del dpr 380/2001.

4. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della L.R. n. 31/1997, abrogate dall' articolo 73 della l.r. 11/2005, nonché quelle che fanno rinvio alle leggi regionali abrogate al Titolo IX, art. \_\_\_\_\_, devono intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del TU medesimo.

5. Tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee ed agli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali di cui ~~alla parte II,~~ alle norme regolamentari Titolo II, Capo I (~~r.r. 7/2010~~) del TU.

Art. 8ter  
Applicazione delle norme

~~1. Le norme del presente **Testo unico Titolo V e quelle contenute al Titolo VI** prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie **dei comuni e delle province ed urbanistiche degli enti locali regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.**~~

2. Gli enti locali nelle proprie normative **in materia di governo del territorio e materie correlate** non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.

~~9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali.~~

~~10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.~~

~~2. Le disposizioni della presente legge, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali, del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) e dei regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree~~

Art. 47 l.r. 1/2004

Art. 69 l.r. 11/2005

Art. 27 c.2 l.r. 12/2008

Art. 22, c.1 l.r. 17/2008

Art. 47 l.r. 1/2004

Art. 69 l.r. 11/2005

Art. 69 l.r. 11/2005

Comma 2, art. 27 l.r. 12/2008

Art. 10  
Applicazione delle norme

1. Le norme del presente Testo unico prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali.

2. Gli enti locali nelle proprie normative in materia di governo del territorio e materie correlate non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.

~~pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.~~

~~1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non prevedano parametri e disposizioni più restrittive.~~

**Art. 8quater**  
**Semplificazione dell'azione amministrativa**

1. La Regione, gli enti locali, le agenzie, gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione e dagli enti locali stessi, non possono prevedere adempimenti amministrativi e procedure non necessari o di aggravio di quelle esplicitamente previste dalle normative regionali, in relazione alla tipologia di attività richiesta dal destinatario della funzione amministrativa. Non può essere richiesta altresì la documentazione già ricompresa o propedeutica a certificazioni, autorizzazioni, anche acquisite con la forma del silenzio-assenso, o comunque presente nell'ambito della stessa amministrazione. Di conseguenza non sono efficaci le disposizioni di bandi e concorsi contenenti norme inerenti materie del presente testo unico, in contrasto con il presente comma.

2. La presentazione anche con modalità telematiche, di istanze relative ai titoli abilitativi, di piani attuativi, e di comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere e procedimenti connessi, può essere delegata, da parte dell'interessato, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al progettista, al direttore dei lavori delle opere o ad altro soggetto.

Comma 1 art. 22 l.r. 17/2008

Norme di semplificazione

Norme di semplificazione

**Art. 11**

**Semplificazione dell'azione amministrativa**

1. La Regione, gli enti locali, le agenzie, gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione e dagli enti locali stessi, non possono prevedere adempimenti amministrativi e procedure non necessari o di aggravio di quelle esplicitamente previste dalle normative regionali, in relazione alla tipologia di attività richiesta dal destinatario della funzione amministrativa. Non può essere richiesta altresì la documentazione già ricompresa o propedeutica a certificazioni, autorizzazioni, anche acquisite con la forma del silenzio-assenso, o comunque presente nell'ambito della stessa amministrazione. Di conseguenza non sono efficaci le disposizioni di bandi e concorsi contenenti norme inerenti materie del presente testo unico, in contrasto con il presente comma.

2. La presentazione anche con modalità telematiche, di istanze relative ai titoli abilitativi, di piani attuativi, e di comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere e procedimenti connessi, può essere delegata, da parte dell'interessato, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al progettista, al direttore dei lavori delle opere o ad altro soggetto.



3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 ~~e gli atti di indirizzo di cui al comma 2~~ si applicano agli strumenti urbanistici ~~generali~~.

~~2. I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo di cui all'articolo 11, comma 7 della L.R. n. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.~~

Art. \_\_\_\_\_

### Norme regolamentari in materia urbanistica

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari ~~attuative della presente legge~~, con riferimento:

~~a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5;~~

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime ~~degli insediamenti, di cui all'articolo 6;~~

~~e) definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime~~ per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità ~~edilizia ed~~ urbanistica ~~degli insediamenti e delle attività produttive e per servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell'utenza rispetto ai quali sono riferiti,~~

~~b) nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei servizi medesimi;~~

c) alle situazioni insediative ~~di cui all'articolo 6, per~~

Allegato\_8\_dgr\_1270\_2013.doc

h) definisce la disciplina attuativa in materia di attività estrattiva di cui all'articolo 301.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 si applicano agli strumenti urbanistici.

Art. ~~354~~ 338

### Norme regolamentari in materia urbanistica

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari con riferimento:

a) alle dotazioni territoriali e funzionali minime

per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e per servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell'utenza rispetto ai quali sono riferiti,

nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei servizi medesimi;

b) alle situazioni insediative.

Comma 2 art. 10 l.r. 8/2008 – DURC norma superata dalla tempistica

Art. 62 l.r. 11/2005

il PCS viene eliminato integrando la disciplina sulle dotazioni territoriali di cui alla let. a) art. 354

Art. 6 l.r. 11/2005

NORMA SOSTITUTIVA DEL PCS R.R. 7/2010

~~le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;~~

~~Art. 6~~

~~Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime.~~

~~1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b) e c), definisce:~~

~~a) le diverse situazioni insediative esistenti e per nuovi insediamenti degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare;~~

~~2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.~~

~~4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.~~

d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del

Art.6 l.r. 11/2005

per nuovi insediamenti degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare;

c) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del



potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ~~ai sensi dell'articolo 20, comma 2 o del titolo abilitativo condizionato alla preliminare stipula di convenzione o atto d'obbligo;~~

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, ~~di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;~~

~~h) alle produzioni di cui all'articolo 34, comma 5.~~

~~1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera e) possono prevedere modalità di attuazione diretta mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula preliminare di convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché delle necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione.~~

3. Le norme regolamentari di cui al ~~comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2~~ si applicano a **tutti** gli strumenti urbanistici **generali**.

**Art. \_\_\_\_\_**

**Norme regolamentari in materia di prevenzione sismica degli edifici**

2. La Giunta regionale, **in materia di prevenzione sismica degli edifici**, adotta le norme regolamentari **o atti di indirizzo** ~~previste dall'articolo 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.~~

~~1. La Giunta regionale approva norme regolamentari concernenti:~~

Portato all'art. 353

Art. 62 l.r. 11/2005

Anche all'art. precedente

Comma 2 art. 11 L.R. 18/2002 – PREVENZIONE SISMICA

Art. 5 c. 1 l.r. 18/2002

potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 383;

d) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, o del titolo abilitativo condizionato alla preliminare stipula di convenzione o atto d'obbligo;

e) agli elaborati del PRG;

f) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 si applicano a tutti gli strumenti urbanistici.

**Art. 355**

**Norme regolamentari in materia di prevenzione sismica degli edifici**

~~1. La Giunta regionale, in materia di prevenzione sismica degli edifici, adotta le norme regolamentari e atti di indirizzo concernenti:~~

a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 6, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;

g) lo schema di bando di cui all'articolo 8;

h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.

Art. \_\_\_\_\_

Norme regolamentari in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici

2. La Giunta regionale adotta, ~~entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente~~

Art. 19, c. 2 l.r. 17/2008

~~a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);~~

~~b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;~~

~~c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;~~

~~d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;~~

~~e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'articolo 271 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 273, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;~~

~~f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;~~

~~g) lo schema di bando di cui all'articolo 275;~~

~~h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.~~

Art. 356 339

Norme regolamentari in materia di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari ~~o atti di indirizzo~~ con particolare riferimento:

~~legge~~, norme regolamentari ~~attuative o atti di indirizzo~~ con particolare riferimento:

a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui ~~all'articolo 3, comma 6~~;

b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui ~~all'articolo 16~~;

c) alla definizione dei requisiti di cui ~~all'articolo 6, comma 1~~.

Art. \_\_\_\_\_

Norme regolamentari in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari ~~attuative della presente legge~~ con particolare riferimento a:

a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui ~~all'art. 7~~;

b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui ~~all'articolo 13~~;

c) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'articolo 14 della legge n. 447/95.

Art. \_\_\_\_\_

Norme regolamentari in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. La Giunta regionale, ~~nel rispetto della legge n. 36/2001~~, con ~~norme regolamentari regolamento da~~

comma 2 art. 3 l.r. 8/2002 - acustica

comma 1 art. 5 l.r. 9/2002 - elettromagnetismo

a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 195, comma 6;

b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 193;

c) alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 198, comma 1.

Art. ~~357~~ 340

Norme regolamentari in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari con particolare riferimento a:

a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all'art. 237;

b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 243;

c) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'articolo 14 della legge n. 447/95.

Art. ~~358~~

~~Norme regolamentari in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici~~

~~1. La Giunta regionale, con norme regolamentari:~~

~~adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente:~~

a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico - edilizia;

c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui [all'articolo 11](#), degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

~~f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.~~

2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kv, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

Art. \_\_\_\_\_

Annulato art. 12 l.r. 9/2002  
corte cost.

~~a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;~~

~~b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico - edilizia;~~

~~c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;~~

~~d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'articolo 372, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;~~

~~e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;~~

~~2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kv, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.~~

Art. 359

Norme regolamentari in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso

4. La Regione, ~~entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,~~ adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;

b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);

d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui [all'articolo 3](#);

e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.

Art. \_\_\_\_\_

Norme regolamentari in materia di risparmio idrico

1. La Regione, ~~entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,~~ emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio [regionale sui servizi idrici di cui all'art. 13, comma 1 della l.r. 5/2006.](#)

c. 4 art. 2 l.r. 20/2005 – inquinamento luminoso

Art. 13, c. 1 l.r. 5/2006 – piano acquedotti

Norme regolamentari in materia prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso

~~1. La Regione adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:~~

~~a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;~~

~~b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;~~

~~c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);~~

~~d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui [all'articolo 255](#);~~

~~e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.~~

Art. 360

Norme regolamentari in materia di risparmio idrico

~~1. La Regione emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio [regionale sui servizi idrici di cui all'art. 13, comma 1.](#)~~

Sezione II – Atti di indirizzo

Art. 45

Sezione II - Atti di indirizzo

Art. ~~361~~ 341

## Atti di indirizzo ~~e coordinamento~~ in materia edilizia

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, **anche** con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui **all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1**, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste ~~dalla presente legge~~ **ai fini dell'attività edilizia**;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui **all'articolo 10**;

e) stabilire le modalità in materia di controllo **delle attività edilizie**, di cui **all'articolo 39**;

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, ~~di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e~~;

g) individuare per le zone produttive di tipo D e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dimesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui **all'articolo 22**, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della

## Atti di indirizzo in materia edilizia

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, anche con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 149, comma 1 e all'articolo 151, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 144 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste ai fini dell'attività edilizia;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 141;

e) stabilire le modalità in materia di controllo delle attività edilizie, di cui all'articolo 167;

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno;

g) individuare per le zone produttive di tipo D e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dimesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 153, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della

costituzione di una banca dati sull'attività edilizia;

h bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).

~~h ter) 1. La Giunta regionale, sentite le Province e l'ANCI, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il definire il contenuto del regolamento viario tipo di cui all'art. 210 ed emana indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge.~~

~~2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.~~

~~2-bis. La Regione può stabilire termini diversi da quello indicato al comma 2 per la obbligatorietà dell'applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 12, anche per parti delle stesse.~~

3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e

Comma 1 art. 8 l.r. 46/97

Spostato alla Sezione III

Spostato alla Sezione III

costituzione di una banca dati sull'attività edilizia;

i) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).

l) definire il contenuto del regolamento viario tipo di cui all'art. 210.

2. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli



scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.

4. La Regione, ~~entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,~~ istituisce **con apposito atto di indirizzo e coordinamento** l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province ~~di cui ai commi 2 e 3,~~ nonché dall'Autorità giudiziaria competente. ~~Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 della L.R. n. 1/2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'Osservatorio.~~

La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico **per l'autorizzazione della costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** di cui all' articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003 **e s.m.i.**

Art. \_\_\_\_\_

**Atti di indirizzo in materia urbanistica**

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni **in materia urbanistica** contenute ~~nella presente legge nel presente TU,~~ adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui ~~all'articolo 8, commi 2, 3 e 4,~~ nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale ~~e del documento di valutazione,~~ **di cui allo stesso articolo 8;**

Allegato\_8\_dgr\_1270\_2013.doc

Art. 15, c. 4 l.r. 21/2004

Art. 7 bis l.r. 1/2004

Art. 62, c. 2 l.r. 11/2005

istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.

3. La Regione istituisce con apposito atto di indirizzo e coordinamento l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province, nonché dall'Autorità giudiziaria competente.

4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico per l'autorizzazione della costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all' articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003 e s.m.i..

Art. **362 342**

**Atti di indirizzo in materia urbanistica**

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni in materia urbanistica contenute nel presente TU, adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale di cui allo stesso articolo 32;

16



b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell' articolo 34;

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 34, comma 2.

1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all'articolo 7 della l.r. 17/2008 (vedi Titolo II – art. 44 TU.

~~4.~~ La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, adotta ~~entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge~~ atti di indirizzo concernenti:

a) la definizione di linee guida per la redazione del quadro strategico di valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3;

~~b) la definizione degli indicatori delle condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico-ambientale, di cui all'articolo 7, comma 3.~~

Art. \_\_\_\_\_

Atti di indirizzo in materia sismica

~~3. La Giunta regionale, con proprio atto,~~ individua:

Da l.r. 17/2008

comma 1 art. 27 l.r. 12/2008

abrogato

art. 7 c. 3 l.r. 5/2010 -  
sismica

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 93, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 5 dell'articolo 108;

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 108, comma 2.

2. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all'articolo 44.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, adotta atto di indirizzo concernente

la definizione di linee guida per la redazione del quadro strategico di valorizzazione di cui all'articolo 72, comma 3.

Art. ~~363~~ 343

Atti di indirizzo in materia sismica

1. La Giunta regionale, con proprio atto:

- a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.

~~Art. 24~~

~~Norme finali~~

~~1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge:~~

~~a) definisce quanto disposto all'articolo 7, comma 3;~~

b) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 10, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1;

~~e) stabilisce quanto disposto all'articolo 15, comma 5.~~

~~2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentita presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.~~

~~3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.~~

~~5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni~~

L.R. 5/2010 - SISMICA

Al Titolo VI Art. 274, c. 5

Al Titolo VI Art. 274, c. 6

Comma 5 art. 15 l.r. 5/2010

- a) individua gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- b) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- c) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale;

d) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 276, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 277, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 279, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 280, comma 1;

~~dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:~~

a) **stabilisce criteri e modalità** di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui **all'articolo 8** per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;

b) **stabilisce criteri e modalità** di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi **dell'articolo 10**, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;

c) **stabilisce criteri e modalità** di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni.

Comma 5 art. 15 l.r. 5/2010

e) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 275 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;

f) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 277, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;

g) stabilisce criteri e modalità di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni.

**Sezione III – Adeguamenti delle normative comunali**

**Sezione III – Adeguamenti delle normative comunali**

**Art. \_\_\_\_\_  
Adeguamenti della normative comunali**

2. I comuni adeguano il regolamento **edilizio comunale per l'attività edilizia e le norme tecniche del PRG alle norme regolamentari di cui agli articoli 353 e 354 ed agli atti di indirizzo di cui agli articoli 361 e 362, a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1** in merito ai requisiti cogenti **ed alle prescrizioni**, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel BUR **degli stessi regolamenti e atti di indirizzo**. Trascorso tale termine i

Comma 2 art. 45 l.r. 1/2004

**Art. 364 344  
Adeguamenti della normative comunali**

1. I comuni adeguano il regolamento comunale per l'attività edilizia e le norme tecniche del PRG alle norme regolamentari di cui agli articoli 353 e 354 ed agli atti di indirizzo di cui agli articoli 361 e 362, in merito ai requisiti cogenti ed alle prescrizioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel BUR degli stessi regolamenti e atti di indirizzo. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta

<p>requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il <b>SITER SIAT</b>, ne rende possibile la consultazione.</p> <p>2-bis. La Regione può stabilire termini diversi da quello indicato al comma 2 per la obbligatorietà dell'applicazione delle norme regolamentari di cui all'<b>articolo 12</b>, anche per parti delle stesse.</p> <p><del>12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.</del></p>	<p>Comma 2bis art. 45 l.r. 1/2004</p> <p>Comma 12, art. 69 l.r. 11/2005 Accorpato al comma 1</p>	<p>applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale <b>e una omogenea applicazione di requisiti, parametri tecnici e tipologici negli interventi edilizi ed urbanistici</b>. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SIAT, ne rende possibile la consultazione.</p> <p>2. La Regione <b>con le norme regolamentari di cui agli articoli 353 e 354 e gli atti di indirizzo di cui agli articoli 361 e 362</b> può stabilire termini diversi da quello indicato al comma 1 per la obbligatorietà dell'applicazione delle norme regolamentari <del>di cui agli articoli 253 e 254, anche per parti delle stesse</del> e degli <b>atti di indirizzo stessi</b>.</p>
<p><b>Capo III –</b> Informazione richiesta atti e rapporto sulla pianificazione</p>		<p><b>Capo III –</b> Informazione richiesta atti e rapporto sulla pianificazione</p>
<p>Art. 63 Informazioni <b>e richiesta di atti</b>.</p> <p>1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, <del>del PCS</del> e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione</p>	<p>l.r. 11/2005</p>	<p>Art. <del>365</del> <b>345</b> Informazioni e richiesta di atti.</p> <p>1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della</p>

del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

3. Gli atti adottati dal Comune ai sensi ~~dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 9, comma 1 nonché dell'articolo 10, comma 4 (vedi articoli corrispondenti del TU)~~ sono comunicati semestralmente alla Regione ed alla Provincia competente ai fini di consentire la conoscenza ed il continuo aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.

2-bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.

~~3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.~~

~~Art. 38~~

~~Richiesta di atti~~

1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi ~~della presente legge del presente TU~~, nonché ogni altra notizia sull'attività urbanistica ed edilizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla

Allegato\_8\_dgr\_1270\_2013.doc

Comma 3, art. 27 l.r. 12/2008

Spostato al Capo IV

l.r. 11/2005

valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

3. Gli atti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell'art. 76, commi 1, 2 e 4, dell'articolo 77, comma 1 nonché dell'articolo 78, comma 4 sono comunicati semestralmente alla Regione ed alla Provincia competente ai fini di consentire la conoscenza ed il continuo aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.

4. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.

5. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi del presente TU, nonché ogni altra notizia sull'attività urbanistica ed edilizia.

6. Gli atti di cui al comma 5 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla

21

richiesta.

3. Gli enti locali rendicontano annualmente alla Regione sul rispetto dei tempi e modalità delle funzioni conferite, nonché sui tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e per il rilascio dei titoli abilitativi, anche acquisiti con la forma del silenzio-assenso. La Giunta regionale tiene conto di tali informazioni per l'applicazione dell'art. 4, comma 4 della l.r. 8/2011, per prevedere misure incentivanti la riduzione degli oneri amministrativi dei procedimenti degli enti locali.

Art. 64

Rapporto sulla pianificazione territoriale.

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale, anche sulla base della documentazione di cui all'art. 9, comma 3 del TU.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle Autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.
4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesaggistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e

Allegato\_8\_dgr\_1270\_2013.doc

l.r. 11/2005

richiesta.

7. Gli enti locali rendicontano annualmente alla Regione sul rispetto dei tempi e modalità delle funzioni conferite, nonché sui tempi di approvazione dei piani attuativi e per il rilascio degli strumenti urbanistici, anche acquisiti con la forma del silenzio-assenso. La Giunta regionale tiene conto di tali informazioni per l'applicazione dell'art. 4, comma 4 della l.r. 8/2011, per prevedere misure incentivanti la riduzione degli oneri amministrativi dei procedimenti degli enti locali.

Art. 366 346

Rapporto sulla pianificazione territoriale.

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale, anche sulla base della documentazione di cui all'art. 9, comma 3 del TU.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle Autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.
4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesaggistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la

22

l'aggiornamento delle previsioni medesime. ~~In caso di contrasto con le disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le modalità di cui all'articolo 65, commi 3 e 4.~~ In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d).

modifica e l'aggiornamento delle previsioni medesime. In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 354, comma 1, lettera c).

**Capo IV – Monitoraggio integrato del territorio**

**Capo IV – Monitoraggio integrato del territorio**

~~Art. 23~~

~~Clausola valutativa~~

~~1. Trascorsi due anni dell'entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:~~

~~a) le forme di incentivazione, promozione, sensibilizzazione e di formazione promosse dalla Regione;~~

~~b) l'entità dei contributi concessi per promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale;~~

~~c) nel periodo di tempo considerato specificare, per classi di Comuni, le tipologie degli edifici pubblici e privati che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale;~~

~~d) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);~~

~~e) tipologia ed entità delle agevolazioni fiscali e degli incentivi concessi dai Comuni;~~

~~f) in che misura la concessione dei contributi regionali e incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio umbro;~~

~~g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle~~

Art. 23 l.r. 17/2008

da definire unica clausola valutativa per l'intero TU



~~imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e componenti per l'edilizia;~~

~~h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.~~

~~2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 2 la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale l'elenco dei Comuni che hanno adottato le carte tematiche di cui all'articolo 7 e hanno provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi anche in riferimento ai nuovi insediamenti.~~

#### Art. 23

##### Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale.

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l'ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

~~4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria.~~

#### Art. 24

##### Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale.

#### Art. ~~367~~ 347

##### Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale.

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l'ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

#### Art. ~~368~~ 348

##### Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale.



1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all'[articolo 23, comma 3](#), anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata;

b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE ( Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on line l'archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche;

d) assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione on line della cartografia afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui [all'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 27/2000](#);

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli

1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 367, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata;

b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE ( Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on line l'archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche;

d) assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione on line della cartografia afferente al PST e al PPR, nonché di quelle di cui all'articolo 96, comma 2;

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli

strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.

#### Art. 16

#### ~~Ulteriori competenze del SIAT in materia di valutazioni ambientali~~

1. Al fine di consentire un monitoraggio integrato, il SIAT, raccoglie e organizza, di concerto con l'ARPA, le informazioni e i dati relativi ai processi di valutazione ambientale di VAS, di VIA, di AIA e di VInCA, nonché quelli concernenti le azioni ed i progetti finalizzati allo sviluppo durevole e sostenibile del territorio della Regione Umbria ed alla promozione della cultura della partecipazione e della formazione professionale in materia.

2. Il SIAT comunica annualmente alla Giunta regionale, mediante note informative, i dati ambientali raccolti, ai fini della composizione del QuAR di cui all'articolo 8 e delle informazioni da fornire al Ministero dell'ambiente.

~~3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.~~

#### Art. 22

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente

Allegato\_8\_dgr\_1270\_2013.doc

l.r. 12/2010 – VIA VAS

Art. 63 l.r. 11/2005

Già previsto ai commi precedenti

Legge regionale 26  
giugno 2009, n 13

strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.

2. Al fine di consentire un monitoraggio integrato, il SIAT, raccoglie e organizza, di concerto con l'ARPA, le informazioni e i dati relativi ai processi di valutazione ambientale di VAS, di VIA, di AIA e di VInCA, nonché quelli concernenti le azioni ed i progetti finalizzati allo sviluppo durevole e sostenibile del territorio della Regione Umbria ed alla promozione della cultura della partecipazione e della formazione professionale in materia.

3. Il SIAT comunica annualmente alla Giunta regionale, mediante note informative, i dati ambientali raccolti, ai fini della composizione del QuAR di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2010 e delle informazioni da fornire al Ministero dell'ambiente.

#### Art. 369 349

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente

26

della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall'articolo 133, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l'Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all'articolo 23, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggisticoterritoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall'Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.

5. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Art. 29

l.r. 12/2008

della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall'articolo 133, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l'Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all'articolo 367, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggisticoterritoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall'Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.

5. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

### Clausola valutativa

~~1. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della stessa rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dagli articoli 1 e 3.~~

~~2. La relazione di cui al comma 1 dovrà anche contenere:~~

~~a) l'elenco dei Comuni che hanno redatto il quadro strategico di valorizzazione specificando lo stato di attuazione dello stesso anche in riferimento alle risorse economiche e finanziarie previste ed erogate;~~

~~b) l'indicazione delle criticità incontrate da parte dei Comuni nella fase di redazione ed attuazione del quadro strategico di valorizzazione;~~

~~c) gli eventuali ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dai Comuni e gli interventi realizzati al loro interno specificando le quantità edificatorie premiali riconosciute ai privati.~~

~~3. Alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che evidenzi gli effetti prodotti dalla legge con riferimento ai seguenti aspetti:~~

~~a) incremento della popolazione residente;~~

~~b) apertura e stabilizzazione di nuove attività commerciali, artigianali turistico-ricettive con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato;~~

~~c) andamento dei flussi turistici;~~

~~d) il livello di sicurezza raggiunto negli spazi pubblici o aperti al pubblico ponendo in evidenza l'andamento statistico dei reati.~~

~~La relazione altresì porrà in evidenza le criticità eventualmente emerse in fase di attuazione dei programmi, azioni ed interventi, in relazione agli obiettivi programmati e agli obiettivi raggiunti, quali le possibili~~

da definire unica clausola valutativa per l'intero TU

~~cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore coinvolti, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.~~

Art. \_\_\_\_

#### Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio

1. L'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio istituito ai sensi dell'art. 361, comma 3 comprende una apposita banca dati per la gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle varie tipologie di abusi, rispetto ad interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso. La compilazione e l'aggiornamento della banca dati è obbligatoria ai fini dell'applicazione dei procedimenti previsti dal Titolo V, Capo VI.

Art. 11

#### Osservatorio regionale sui servizi idrici.

1. È istituito, ~~presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture,~~ l'Osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzione di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici, al fine di assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e consumatori adeguate informazioni sulla gestione ed il funzionamento del Servizio idrico integrato.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 acquisisce inoltre i dati relativi all'attività di monitoraggio delle principali risorse idriche, svolta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. L'Osservatorio assicura l'accesso, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; a tal fine è autorizzato, ai sensi del decreto

l.r. 5/2006

Art. ~~370~~ 350

#### Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio

1. L'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio istituito ai sensi dell'art. 361, comma 3 comprende una apposita banca dati per la gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle varie tipologie di abusi, rispetto ad interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso. La compilazione e l'aggiornamento della banca dati è obbligatoria ai fini dell'applicazione dei procedimenti previsti dal Titolo V, Capo VI.

Art. ~~371~~

#### ~~Osservatorio regionale sui servizi idrici.~~

~~1. È istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzione di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici, al fine di assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e consumatori adeguate informazioni sulla gestione ed il funzionamento del Servizio idrico integrato.~~

~~2. L'Osservatorio di cui al comma 1 acquisisce inoltre i dati relativi all'attività di monitoraggio delle principali risorse idriche, svolta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 5/2006.~~

~~3. L'Osservatorio assicura l'accesso, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; a tal fine è autorizzato, ai sensi del decreto~~

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a trattare anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati raccolti ivi compresa la loro comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati.

4. La Giunta regionale, ~~entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto,~~ la struttura organizzativa dell'Osservatorio.

Art.11  
Catasto regionale **campi elettromagnetici**

1. È istituito, ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il **SITER SIAT**.

2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.

I.r. 9/2002  
elettromagnetismo

~~legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a trattare anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati raccolti ivi compresa la loro comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati.~~

~~4. La Giunta regionale stabilisce la struttura organizzativa dell'Osservatorio.~~

~~Art.372  
Catasto regionale campi elettromagnetici~~

~~1. È istituito, ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SIAT.~~

~~2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.~~

**Capo V – Norme speciali per le aree terremotate**

Art. 66  
Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 /1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria **che alla data di entrata in vigore del presente TU hanno effettuato il censimento censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,** degli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni

**Capo V – Norme speciali per le aree terremotate**

Art. ~~373~~ 351  
Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 /1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria che, alla data di entrata in vigore del presente TU hanno effettuato il censimento degli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori,

principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, **pubblicano** i risultati del censimento ~~sono pubblicati~~ all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente ~~trasmessi~~ **li trasmettono** in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, pubblicano i risultati del censimento all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente li trasmettono in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 42, comma 3 o 375, comma 1, let. d).

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;



b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato [con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della L.R. n. 21/2004](#) con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1 , che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 108, comma 9 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 109, comma 16.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato [con le modalità ed oneri previsti agli articoli 182 e 23, comma 6, della L.R. n. 21/2004](#) con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1 , che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al



comma 4, lettera b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4 , non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al [titolo I della stessa L.R. n. 21 2004](#).

[ 10. ]

11. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

11-bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.

comma 4, lettera b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 10, le disposizioni di cui al titolo V, Capo VI..

10. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

11. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.

<b>Capo V-bis – Modifica di leggi</b>		<b>Capo V-bis – Modifica di leggi</b>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Autorità competenti per la VAS.</p> <p>1. L'Autorità competente, cui spetta condurre il</p>	<p>Modifiche conseguenti al Titolo VII, Capo IV</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 373-bis 352</b> Modifica dell'art. 3 della l.r. 12/2010 1. All'articolo 3 della l.r. 12/2010i commi 4-bis, 5 e 5-bis sono soppressi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 373-ter 353</b> Modifica dell'art. 6 della l.r. 12/2010 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2010 è così modificato: <i>“1. Fatte salve le funzioni di autorità competente in</i></p>

processo di VAS mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata:

~~a) nelle Province competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi;~~

~~b) nella Regione Umbria —Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS,~~ per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

*materia di VAS sui piani urbanistici e territoriali previsti all'articolo 350 del TU Governo del territorio e materie correlate l'autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata*

*nella Regione Umbria per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea”.*

*Art. ~~373~~-quater 354*

*Modifica dell'art. 9 della l.r. 12/2010*

*1. All'art. 9 della l.r. 12/2010, il comma 3 è soppresso.*

**Capo VI – Norme transitorie e finali**

Art. 100

**Norme transitorie e finali del PTCP**

~~1. Fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST~~

**EX ART. 100 L.R. 13/2009**

**Capo VI – Norme transitorie e finali**

Art. ~~374~~ 355

Norme transitorie del PTCP

~~disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2000 abrogate dalla presente legge.~~

~~2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla L.R. n. 27/2000.~~

3. Il PTCP approvato ai sensi della L.R. n. 28/1995 rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del primo PTCP di cui ~~alla presente legge~~ **al Titolo II, Capo III**, fatti salvi gli effetti del ~~PUST~~ **PST** e del PPR.

~~4. Fino all'emanazione da parte della Giunta regionale dei parametri relativi alla capacità di reddito dell'impresa agricola come previsto all'articolo 26, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004 e all'articolo 32, comma 2, lettera a) della L.R. n. 11/2005, si applicano le previgenti disposizioni, ancorché modificate dalla presente legge.~~

#### Art. 30

Norma transitoria ~~del P.R.G.~~ **degli strumenti urbanistici generali**

[ 1. ]

~~2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.~~

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente **alla legge regionale 31/1997**,

Legge regionale 21 ottobre  
1997, n. 31

#### Art. ~~375~~ **356**

Norma transitoria degli strumenti urbanistici generali

1. Il PTCP approvato ai sensi della L.R. n. 28/1995 rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del primo PTCP di cui al Titolo II, Capo III, fatti salvi gli effetti del PST e del PPR.

1. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente alla legge regionale 31/1997,

anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purchè non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi:

- a) varianti relative alla viabilità;
- b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;
- c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
- d) varianti volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio. Alle varianti ~~di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla L.R. n. 13/1997 al Titolo III, Capi III e IV,~~ non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria ~~che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000;~~
- e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.

2. Le disposizioni di cui agli articoli ~~12, 18, 28, 28 bis, 28ter 29, 30~~ e 31 si applicano ~~agli~~ **a tutti gli** strumenti urbanistici generali.

~~2-3. Alle varianti di cui al comma 1 agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31,~~ finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo

ex art. 19, c.. 1l.r. 2/2000  
(cave)

Inserito ex comma 3 art. 67  
l.r. 11/2005

Art. 70 l.r. 11/2005

**EX COMMI 2 E 3 ART. 28  
L.R. 27/2000**

anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purchè non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi:

- a) varianti relative alla viabilità **ed alle attività estrattive;**
- b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;
- c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
- d) varianti volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio. Alle varianti connesse all'attuazione dei programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria;
- e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 42, 93, 94, 95 e 68 si applicano a tutti gli strumenti urbanistici generali.

3. Alle varianti di cui al comma 1 finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23

industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ~~e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447~~ e dall'art. 8 del dpr 7 settembre 2010, n. 160, ~~sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà~~ e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria ~~prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge~~. Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

~~3~~4. Le varianti di cui al comma ~~2~~ 3 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

~~3~~ 5. La varianti di cui ai commi 1, 3 e 4 sono adottate dal comune con le procedure previste agli ~~articoli~~ 13, commi 2 e seguenti e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, ~~anche relativamente a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico~~, e sono inviate alla provincia. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informativi del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la

Art. 18, c. 3 l.r. 11/2005

dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 8 del dpr 7 settembre 2010, n. 160, e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria. Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

4. Le varianti di cui al comma 3 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

5. La varianti di cui ai commi 1, 3 e 4 sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 37, commi 2 e seguenti e 38, i cui tempi sono ridotti della metà, anche relativamente a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico, e sono inviate alla provincia. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informativi del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune

provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare.

~~4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.~~

~~5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U.R. e nell'Albo pretorio nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.~~

~~6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed opposizioni.~~

~~7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.~~

~~8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni opposizioni.~~

~~9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali.~~

~~10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali prescrizioni vincolanti~~

qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 39 o comunica di non doverla attivare.

~~sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.~~

~~11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10, con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere vincolante.~~

~~12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.~~

~~13. Il parere di cui all' art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'art. 8.~~

~~14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T. C.P., sono espletate dalla Giunta regionale.~~

#### Art. 67

Norme transitorie del PRG di cui alla legge regionale 31/1997 inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R. n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. n.

l.r. 11/2005

#### Art. 376 357

Norme transitorie del PRG di cui alla legge regionale 31/1997.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2005 sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R. n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. n.

31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla ~~stessa~~ legge regionale **11/2005 e dal presente TU.**

~~3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla L.R. n. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3, e seguenti della L.R. n. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla L.R. n. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.~~

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997 e **I.r. 11/2005**, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui ~~alla presente legge~~ **al presente TU**, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 **o della I.r. 11/2005** o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui **all'articolo 4, comma 2, lettera f)**, aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli

Portato all'ex art. 30 I.r. 31/97

31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla legge regionale 11/2005 e dal presente TU.

3. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997 e I.r. 11/2005, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui al presente TU, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all'articolo 42, comma 3.

4. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o della I.r. 11/2005 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto



articoli 28, 28 bis, 29 e 30. Le previsioni edificatorie all'interno di tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

9. Le disposizioni di cui all'articolo \_\_\_\_ presente ~~articolo~~ si applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

Art. 69

Norme transitorie generali e finali

~~1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della L.R. n. 31/1997, abrogate dall' articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.~~

~~2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'articolo 73, in quanto compatibili.~~

3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il Reg. 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.

~~4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.~~

~~5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle~~

Ex comma 9 art. 18 l.r. 11/2005

l.r. 11/2005

Al Capo I del presente Titolo

Norma superata

Al Capo I del presente Titolo

Al Capo I del presente Titolo

agli articoli 93 e 94, nonché pre quanto previsto al Titolo II, Capo V, in materia di perequazione, premialità e compensazioni. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 115, comma 2 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 42, comma 3.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

Art. ~~377~~ 358

Norme transitorie generali e finali

~~1. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 354, comma 1, lettera c), si applicano le norme regolamentari di cui alla parte II, Titolo II, Capo II, in quanto compatibili.~~

~~situazioni insediative del PRG, di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.~~

~~6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all'articolo 26 della L.R. n. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della L.R. n. 27/2000.~~

~~7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all' art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del D.M. n. 1444 1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.~~

~~8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.~~

~~9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali.~~

~~10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.~~

~~11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto~~

Norma superata

Al Capo I del presente Titolo

l.r. 8/2011

Al Titolo I

Al Titolo I

Al Capo I del presente Titolo

~~previsto al comma 2.~~

~~12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.~~

~~12 bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i Comuni utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della l.r. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a).~~

~~Art. 70~~

~~Adeguamenti del PRG.~~

~~1. Salvo quanto disposto all'articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della L.R. n. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.~~

~~2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 si applicano agli strumenti urbanistici generali.~~

~~Art. 77~~

~~(Norme finali e transitorie)~~

~~1. La formazione del PRG dei Comuni da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della l.r. 13/2009, come modificato dalla presente legge, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di~~

Alla Sezione III del Capo II

Norma prevista nel R.R.  
7/2010

I.r. 11/2005

Superato

Al Capo I del presente Titolo

I.r. 12/2013

~~2.~~ 1. La formazione del PRG dei Comuni da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2013, con

~~entrata in vigore della presente legge~~, con sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato.

2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al Comune e dichiarate ricevibili alla data ~~di entrata in vigore della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)~~ del presente TU, trovano applicazione le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.

3. Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della ~~presente~~ legge regionale 12/2013 e ancora in corso alla stessa data, anche se trattasi di termini già prorogati. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.

**4. Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito dei piani attuativi stipulati sino al 31 dicembre 2012 sono prorogati di tre anni.**

2. Il comma 2, dell'articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della ~~presente~~ legge regionale 7/2011 o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

Comma 3 bis art. 30  
l.98/2013 (decreto del fare)

Comma 2 art. 26 l.r. 7/2011

sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato.

~~3-~~ 2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al Comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore del presente TU, trovano applicazione le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.

~~4-~~ 3. Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge regionale 12/2013 e ancora in corso alla stessa data, anche se trattasi di termini già prorogati. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.

~~5-~~ 4. Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito dei piani attuativi stipulati sino al 31 dicembre 2012 sono prorogati di tre anni.

~~6-~~ 5. Il comma 2, dell'articolo 339 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2011 o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

Art. ~~378~~ 359

Art.21

Norme finali in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico

~~1. I regolamenti di cui all'articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del regolamento di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), i Comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'art. 7.

3. Entro i termini indicati al comma 2 i Comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:

a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;

c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.

4. I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge regionale 8/2002 hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni del Titolo VI, Capo VII della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2.

5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'articolo 2, comma 8 della legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ~~entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge~~, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore

l.r. 8/2002 - acustica

Norme finali in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico

1. I Comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'art. 237.

2. I Comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:

a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;

c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.

3. I Comuni che all'entrata in vigore della legge regionale 8/2002 hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni del Titolo VI, Capo VII, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 1.

4. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'articolo 2, comma 8 della legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge n. 447/95.

della legge n. 447/95.

Art. 19

Norme transitorie e procedimenti pendenti **in materia di attività estrattive**

1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:

a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;

b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all' art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

I.r. 2/2000 Cave

Norma inserita all'art. 375 (norma transitoria per i PRG ante I.r. 31/1997

Art. ~~379~~ 360

Norme transitorie e procedimenti pendenti in materia di attività estrattive

**Norme transitorie da verificare da parte del Servizio regionale competente**

~~1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 D.Lgs. 152/2006, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alla I.r. 31/1997, 11/2005 o al Titolo II, Capo IV ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:~~

~~a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;~~

~~b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all' art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.~~

2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

~~2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.~~

~~3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.~~

~~4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.~~

1. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge regionale 2/2000 che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 299, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi,



6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.

~~4. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

~~5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.~~

Comma 4 art. 26 l.,r. 7/2011  
norma superata

Comma 5 art. 26 l.,r. 7/2011  
norma superata

fiumi e torrenti.

2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della ~~presente~~ legge ~~regionale 2/2000~~ possono essere prorogate alla scadenza ~~nel rispetto della presente normativa,~~ per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

3. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della ~~presente~~ ~~stessa~~ legge ~~regionale 2/2000~~, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della ~~presente~~ legge ~~regionale 2/2000~~ negli altri casi.

~~8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.~~

Art. 8

Norma transitoria in materia di documento unico di regolarità contributiva.

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come sostituito dalla presente legge, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

2. Fino all'emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che individuano gli indici di congruità ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), l'individuazione degli indici di congruità è fatta dalla Giunta regionale.

~~Art. 46~~

~~Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio~~

~~1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT e dal PPR, ai fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo.~~

I.r. 8/2008 - DURC

I.r. 1/2004

- Norme superate dalla I.r. 21/2004

Art. ~~380~~ 361

Norma transitoria in materia di documento unico di regolarità contributiva.

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all'articolo 142, comma 1, ~~così come sostituito dalla presente legge~~, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

2. Fino all'emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che individuano gli indici di congruità ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), l'individuazione degli indici di congruità è fatta dalla Giunta regionale.

~~2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione , con apposita legge regionale sono dettate, entro il 30 marzo 2004, con riferimento alle norme di principio contenute nel titolo quarto del D.P.R. n. 380/2001 , le norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e potenziando la strumentazione pianificatoria dei comuni e i sistemi organizzativi e tecnologici di controllo.~~

~~3. La legge regionale di cui al comma 2 persegue i seguenti obiettivi:~~

~~a) valorizzazione delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico, architettonico e culturale, dei centri storici, degli elementi del paesaggio antico, dei siti di interesse naturalistico e geologico, nonché del territorio agricolo;~~

~~b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come definito dal sistema della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, anche mediante la revisione della L.R. n. 31/1997 , prevedendo modalità di copianificazione nella formazione e approvazione dei piani;~~

~~c) pieno riconoscimento del ruolo dei comuni nell'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività di controllo e di vigilanza, anche con l'assegnazione alle province di particolari funzioni in materia.~~

~~4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista al comma 2 i comuni sospendono ogni~~

~~determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio, così come disciplinati dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.~~

~~5. Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di sanatoria ai sensi dell' articolo 32 del D.L. n. 269/2003 , convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003 da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.~~

~~Art. 48~~

~~Norme transitorie~~

~~1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 12 e gli atti di indirizzo di cui all'articolo 45 sono emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione operano le normative vigenti.~~

~~2. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 continuano a trovare applicazione le tabelle parametriche stabilite dalla Regione con D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 373, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti.~~

~~3. Fino alla definizione del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 25, comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni in ordine alla determinazione del contributo concessorio stabilite dalla Regione con D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 374, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti.~~

~~4. I procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia~~

I.r. 1/2004

Norme inserite nel R.R.  
contributo costruzione

Norme inserite nel R.R.  
contributo costruzione

~~secondo le normative previgenti.~~

~~5. I comuni istituiscono e rendono operativo lo sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di operatività dello sportello unico per l'edilizia le relative funzioni sono svolte dal competente ufficio comunale.~~

~~6. I comuni istituiscono e rendono operante la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di operatività della commissione le funzioni di cui all' articolo 4 , sono attribuite alle attuali commissioni edilizie.~~

~~7. L'obbligo per i comuni, previsto all' articolo 10, comma 1 relativo al rilascio della certificazione sulla presenza di vincoli concernenti le infrastrutture a rete, decorre successivamente alla realizzazione delle banche dati prevista all' articolo 10, comma 3 e comunque decorso il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.~~

~~8. Fino alla formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici in base alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) i comuni scelgono gli esperti necessari per la costituzione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.~~

~~9. Fino alla attuazione dello sportello di cui all'articolo 11, comma 3, non si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.~~

<p><del>2. Ai procedimenti concernenti il rilascio del titolo abilitativo e l'adozione di piani attuativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni della presente legge.</del></p> <p><del>3. Le disposizioni concernenti il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge si applicano successivamente all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19.</del></p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Norma finale in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso.</p> <p>1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'allegato "A".</p> <p style="text-align: center;">Art. ____</p> <p style="text-align: center;">Norma transitoria in materia di prevenzione sismica degli edifici</p> <p><del>1. Fino alla predisposizione della carta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50 del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.</del></p>	<p>Comma 2 art. 22 l.r. 17/2008 norma superata</p> <p>Comma 3 art. 22 l.r. 17/2008 norma superata</p> <p>l.r. 20/2005 – inquinamento luminoso</p> <p>L.R. 5/2006 piano regolatore acque</p> <p>Comma 1 art. 11 l.r. 18/2002 – PREVENZIONE SISMICA</p>	<p style="text-align: center;"><del>Art. 381</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Norma finale in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso.</del></p> <p style="text-align: center;"><del>Da verificare con il Servizio regionale competente</del></p> <p style="text-align: center;"><del>1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'allegato "A".</del></p> <p style="text-align: center;">Art. <del>382</del> <del>362</del></p> <p style="text-align: center;">Norma transitoria in materia di prevenzione sismica degli edifici</p> <p style="text-align: center;">Da verificare con il Servizio regionale competente</p> <p style="text-align: center;">1. I procedimenti in materia di interventi di prevenzione sismica degli edifici e delle relative misure di finanziamento avviati alla data di entrata in vigore del presente TU, sono conclusi in applicazione della l.r. 18/2002 e relativo regolamento n. 9/2003.</p>
<b>Capo VII – Poteri sostitutivi regionali</b>		<b>Capo VII – Poteri sostitutivi regionali</b>
<p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: center;">Poteri sostitutivi.</p> <p>1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a</p>	<p>l.r. 11/2005</p>	<p style="text-align: center;">Art. <del>383</del> <del>363</del></p> <p style="text-align: center;">Poteri sostitutivi.</p> <p>1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle</p>

provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro ~~conferite~~ dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico

Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 9, comma 2 let. b)-2, 65, comma 13, 136, 137 e 153, comma 2, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 65, commi 15 e 16, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti



<p>del comune inadempienti.</p> <p>4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 15, commi 11 e 12, dell'articolo 67, comma 3, della presente legge e dell'articolo 30, comma 10, della L.R. n. 31/1997.</p> <p>5. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche nel caso di cui all'art. 64, comma 4 della l.r. 11/2005.</p>		<p>dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.</p> <p>4. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 39, commi 10 e 11, dell' articolo 375, comma 5.</p> <p>5. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche nel caso di cui all'art. 366, comma 4.</p>
<p><b>Capo VIII - Sanzioni</b></p>		<p><b>Capo VIII - Sanzioni</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 72 Sanzioni in materia di tutela e uso del territorio</p> <p>1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme <del>della presente legge</del>, del presente TU sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:</p> <p>a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma 3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, è irrogata dal Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato, nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il Comune.</p>	<p style="text-align: center;">l.r. 27/2000</p>	<p style="text-align: center;">Art. <del>384</del> 364 Sanzioni in materia di tutela e uso del territorio</p> <p>1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme del presente Tu, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:</p> <p>a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 98, comma 3, 99, comma 3, 103, commi 3 e 5, 130, comma 3 e 134, comma 1, è irrogata dal Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato, nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il Comune.</p>

1-bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui [all'articolo 22-bis, comma 4](#), o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo provvedono i soggetti indicati [all' art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#).

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

#### Art.14

#### Sanzioni amministrative **in materia di tutela dall'esposizione dei campi elettrici**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall' articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all' articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli [articoli 6 e 7](#).

3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1

I.r. 9/2002 esposizione campi elettrici

2. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 113, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo provvedono i soggetti indicati all' art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

4. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

#### Art.385

#### Sanzioni amministrative **in materia di tutela dall'esposizione dei campi elettrici**

~~1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall' articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.~~

~~2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all' articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 250 e 251.~~

~~3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1~~

e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 14

Sanzioni amministrative in materia di rete escursionistica

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rete escursionistica di cui al Titolo VI, Capo V, Sezione III della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, sono così determinate:

a) da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 8;

b) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 8;

c) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta di cui agli artt. 5 e 6;

d) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla rete escursionistica viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 9, è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, dall'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;

e) da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 500.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 6

Sanzioni in materia di prevenzione e riduzione

l.r. 9/1992

L.R. 20/2005  
INQUINAMENTO

~~e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.~~

Art. ~~386~~ 365

Sanzioni amministrative in materia di rete escursionistica

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rete escursionistica di cui al Titolo VI, Capo V, Sezione III, da irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, sono così determinate:

a) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 223;

b) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 223;

c) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta di cui agli artt. 221 e 222;

d) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di di € 500,00 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla rete escursionistica fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dall'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;

e) da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 225 e 226.

Art. ~~387~~

~~Sanzioni in materia di prevenzione e riduzione~~

dell'inquinamento luminoso.

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 20

Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del D.P.R. 380/2001.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1,

LUMINOSO

L.R. 5/2010 - SISMICA

dell'inquinamento luminoso.

~~1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.~~

~~2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 255, comma 4, lettere a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.~~

~~3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.~~

Art. 388 366

Sanzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica

1. Per gli interventi disciplinati ~~dalla presente legge~~ Titolo VI, Capo IX, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del D.P.R. 380/2001.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 166, comma 1,

lettera e) della L.R. n. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001.

Art. 19

Controllo e sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico

1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.

2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

l.r. 8/2002

lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001.

Art. ~~389~~ 367

Controllo e sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico

1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.

2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.